



Tribunale Ordinario di Aosta

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 219.07 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili
promossa da:

MAIONE **FRANCO**, nato in Milano, 1973 residente in Milano, Via
6 C.F.
domiciliata in Aosta (AO), via Croce di Città n. 44, presso lo studio dell'avv.
Maione che la rappresenta per procura a margine dell'atto di citazione e lo
difende unitamente all'avv. Franco del foro di Milano;

- ATTORE -

contro

ASSICURAZIONE con sede in **TRIESTE**, Partita
IVA
domiciliata in Aosta (AO), via Losanna n. 5, presso lo studio dell'avv. D. Scialli che la
rappresenta con procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e la difende;

- CONVENUTO -

ASSICURAZIONE
corrente in TRIESTE, .
corrente in FIRENZE, .
corrente in ROMA, .
Corrente in TRIESTE, .

Sent. N.

85/12

R.G. N.

219.07

Cron. 613

Rep. 136/12

N. Art.

Campione Civile

offetto: Riscossione
danni

RELAZIONE

100 0002 ARL

Corrente in VERONA, .

corrente in MILANO, .

elettivamente domiciliati in Loc. Grande Charriere, N. 46 - St Christophe, presso e
nello studio dell'avv. Roulet Maria Paola che lo rappresenta e difende;

SEMPRE

Winterthur Ass.ni)

CHIAMATI IN CAUSA

In punto: **RISARCIMENTO DANNI**

OGGETTO
**Risarcimento
danni**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sulle conclusioni orali delle parti il giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

La domanda è infondata, e va rigettata.

Conviene sintetizzare il thema decidendi.

L'attrice, nella sostanza, afferma di aver subito un grave incidente sciistico (i cui danni vuol essere risarcita dal gestore degli impianti di risalita) sostenendo di aver regolarmente fatto ingresso nell'area di imbarco di una seggiovia in Gressoney, superando il cancelletto che regola il passaggio degli sciatori nella detta area di imbarco in quanto aperto.

Nell'area di imbarco è presente un tapis roulant che rende più agevole l'imbarco attraverso la riduzione del differenziale di velocità tra lo sciatore (che, in questo modo, non è fermo) e quella a cui viaggia il seggiolino.

Inopinatamente la veniva invece colpita dal seggiolino su cui avrebbe dovuto posizionarsi prima che la medesima raggiungesse la posizione corretta per l'imbarco.

Da ciò sono derivate lesioni.

Il fatto viene spiegato con un difetto di sincronizzazione tra i passaggi dei seggiolini e l'apertura del cancelletto.

Secondo la spa quanto esposto dall'attrice è tecnicamente impossibile, trattandosi di dispositivi controllati elettronicamente.

Si è proceduto all'istruttoria.

I testi citati dall'attrice ne hanno, in sostanza, confermato l'esposto.

Altrettanto hanno fatto i testi citati dalla spa.

Ci si trova, dunque, di fronte ad una prova contraddittoria.

Già ciò, pur senza null'altro, porterebbe al rigetto delle domande attoree, atteso il disposto di cui all'art. 2697 c.c., che importa, ovviamente, che l'attore debba fornire una prova piena dei fatti, non

contraddetta da altri elementi, di non inferiore attendibilità.

Peraltro, onde meglio comprendere quanto avvenuto, si sono disposte due CTU, la cui finalità era di comprendere se (a differenza di quanto affermato dai testi della convenuta) fosse tecnicamente possibile il fatto esposto dall'attrice.

Ciò avrebbe, infatti, consentito di svalutare l'attendibilità dei testi dedotti dalla spa, e di dar quindi pieno credito ai testi dedotti dall'attrice.

Singolari vicende si sono però verificate, in particolare con riferimento alla prima CTU.

Il primo tecnico, Prof. Ing. [redacted], a riceveva l'incarico l'11.3.2009.

Dopo numerose richieste di proroga, con fax inviato ad anni uno e giorni due di distanza dal conferimento dell'incarico il CTU ha richiesto al giudice di autorizzare l' [redacted] (costruttore della seggiovia) a fungere da ausiliario del CTU, con un costo di € 8.000.

Questo Giudice il 16.3 successivo revocava l'incarico al CTU: come *omnes intelligunt*, infatti, il costruttore dell'impianto del quale si assume il malfunzionamento è soggetto totalmente privo di quella necessaria terzietà che un CTU - o un suo ausiliario - devono avere rispetto ai fatti di causa.

IL CTU, comunque, depositava ugualmente l'elaborato, nel quale si affermava - in sostanza - l'impossibilità tecnica che quanto descritto dall'attrice fosse realmente avvenuto.

Il Giudice liquidava poco più di 1.000 euro a titolo di compenso al CTU revocato e nulla, ovviamente, a favore dell' [redacted], mai nominata ausiliario del CTU da questo giudice.

Veniva quindi licenziata, su istanza dell'attrice, una seconda CTU nominando l'Ing. [redacted].

Questa veniva condotta in modo corretto.

IL CTU con elaborato chiaro, preciso e correttamente motivato - che si condivide e richiama - ha ritenuto *poco possibile (o altamente improbabile)* che i fatti si siano verificati con le modalità descritte da parte attrice.

Deve quindi concludersi che le domande proposte dalla stessa sono infondate e come tali vanno rigettate.

Solo perché non vi è, né è acquisibile, l'assoluta certezza del mendacio dei testi escussi su istanza attorea non trasmettono atti a carico di alcuno sotto il profilo del reato di cui all'art. 372 c.p.

Le spese, liquidate ex art. 2233 c.c. in relazione all'importanza dell'opera e al decoro della professione, seguono la soccombenza.

Va dato atto che la discussione orale non è stata eseguita in quanto, come risulta dal verbale di udienza, le parti si sono limitate a richiamare le conclusioni in una causa ampiamente nota sia al Giudice sia alle parti stesse.

La spa ha poi richiesto il rimborso delle spese pagate all'..... quale ausiliario del CTU.

Nulla compete con riferimento a tali spese, mai autorizzate dal Giudice che mai ha nominato ausiliario del CTU il costruttore dell'impianto il cui malfunzionamento si deve valutare e che, arditamente richiesto in tal senso, ha revocato l'incarico al CTU.

Se la spa ha ugualmente pagato le somme, come in effetti appare dalle fatture prodotte, imputet sibi. Deve infine rilevarsi che - presumibilmente per errore materiale - le assicurazioni terze chiamate costituite con il patrocinio dell'avv. Rouillet hanno concluso con richiamando un atto (memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c.) in realtà mai depositato.

Vanno quindi ritenute assunte le conclusioni di cui alla comparsa costitutiva, nelle quali non si richiede alcuna condanna al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, essa va comunque disposta, indipendentemente dalla domanda, a carico della parte soccombente, in applicazione del principio di legge di cui all'art. 91 c.p.c..

Inoltre, è pacifico in giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass. 21.3.2008 n. 7674) che Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio.

Per l'effetto, la va condannata al pagamento anche delle spese sopportate dai terzi chiamati

P.Q.M

- 1) Rigetta le domande attoree
- 2) Pone a carico dell'attrice le spese sopportate dalla e dalle assicurazioni terze chiamate, costituitesi in giudizio con il patrocinio dell'avv. Roullet, liquidando le stesse in € 6.000 complessive quanto alla a ed € 5.000 complessive quanto alle terze chiamate, oltre, in ambo i casi, IVA e cassa e oltre alle spese di entrambe le CTU come già liquidate

Aosta, 29.2.2012

Il Giudice



IL FUNZIONARIO F.
Claudia LEONA

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI AOSTA

IL 29.2.2012

IL FUNZIONARIO F2